

Avvocata Debora Urru
Via Genneruxi n. 5
09129 Cagliari
tel. 070 660293 fax 070 8587204

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SARDEGNA

MOTIVI AGGIUNTI NEL RICORSO N. 527 el 2022

Nell'interesse dell'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA B (C.F. 92121330929) in persona del legale rappresentante *pro tempore* Luca Sorrentino (C.F. SRRLCU68M04B354P), con sede legale in Cagliari nella Via Dante Alighieri n. 63/C, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Andrea Pogliani (C.F. PGLNDR73M05A354V e pec: poglianieassiciati@legalmail.it) e Debora Urru (C.F. RRUDBR72P43I851W - PEC. avv.debo-raurru@pec.it), elettivamente domiciliata in Cagliari alla Via Genneruxi n. 5 presso e nello studio di quest'ultima in Cagliari nella via Genneruxi n. 5

Ricorrente

Contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (C.F. 80002870923), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Viale Trento n. 69, 09123 Cagliari e domicilio digitale presso la direzione generale dell'Area legale come da PEC da Registri di Giustizia: pres.arealegale@pec.regione-sardegna.it.

Amministrazione intimata

Nei confronti di

ASSOCIAZIONE CULTURALE TIME IN JAZZ (CF 90004730900) in persona del legale rappresentate *pro tempore* Paolo Fresu (CF. FRSPLA61-B10A789V), con sede legale a Berchidda (SS) in via Umberto I n. 37, cap 07022 e domicilio digitale come da pe da Registri di Giustizia: timeinjazz@pec.it

Controinteressata

Con ricorso introduttivo per l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:

-Della Deliberazione della GR della Sardegna n. 3/5 del 27 gennaio 2022, avente ad oggetto *“Esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 598 del 16.8.2021, secondo quanto ulteriormente disposto, ai fini istruttori, con la successiva relativa sentenza di ottemperanza del TAR Sardegna n. 3 del 7.1.2022. Atto di indirizzo agli uffici”*, il cui contenuto è stato comunicato alla ricorrente in data 3 febbraio 2022 a mezzo pec;

-Della Determinazione del Direttore del servizio Supporti Direzionali e trasferimenti della Direzione generale del Turismo presso l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della RAS, n. 90 del 31.01.2022 con la quale veniva approvata la modulistica da utilizzarsi per le integrazioni documentali, pure citata nella comunicazione del 3 febbraio 2022, nonché del modulo per la presentazione delle integrazioni documentali, allegato alla nota del 3 febbraio e denominato *“SPETT. CULTURA 2020 – integraz/TAR”*;

-Della Deliberazione della GR della Sardegna n. 41-21 del 7 agosto 2020 e in particolare dell’art. 5 dell’Allegato 1, rubricato *“Modalità di presentazione della domanda e relativi allegati”* ove, a seguito della adozione della Deliberazione GR del 27.01.2022, venga oggi interpretato nel senso di determinare l’inammissibilità della domanda della ricorrente che ha svolto l’evento finanziabile nel periodo 01.09.2020-31.12.2020, a differenza di quanto previsto dal comma 5 che esclude l’applicazione della clausola per gli eventi svolti fino al 31 agosto 2020 in ragione della non conoscibilità a quella data;

-Di tutti gli ulteriori atti che si pongano quali presupposti e/o consequenziali rispetto ai precedenti, anche allo stato non conosciuti con particolare riferimento all’esclusione della ricorrente dalla fruizione dei benefici, preannunciata con comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990 in data 22 marzo 2022 ad oggi, per quanto è dato sapere, non ancora adottata.

- e con il presente atto il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla fruizione dei benefici, adottato in data 20 Luglio 2022 con provvedimento prot. n. 13649 (doc. 24).

-

PREMESSA

La proposizione dei presenti motivi aggiunti - aventi a oggetto i medesimi provvedimenti già impugnati¹ - scaturisce dall'intervenuta conoscenza del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla fruizione dei benefici, adottato in data 20 Luglio 2022 con provvedimento prot. n. 13649 .

Con l'atto sopra richiamato - a conclusione degli adempimenti di competenza relativi alle sentenze nn. 3 del 2022 e 598 del 2021 pronunciate dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna - l'amministrazione resistente ha pubblicato la graduatoria con l'indicazione dei punteggi attribuiti agli enti richiedenti ammessi a contributo, nonché quella relativa agli enti non ammessi, in quanto, a loro dire, non in possesso dei criteri previsti dalla DGR n. 41/21 del 7.8.20.

Quanto alla posizione della Compagnia B, inserita nella graduatoria dei non ammessi si legge: *"non ammessa in quanto non rispettati i criteri - All-1 Dordn 41/21 del 7(08/2020.*

Anche l'esame del suddetto provvedimento - come di seguito si dirà - conferma la fondatezza delle censure già sollevate con in ricorso introduttivo, che si intendono qui integralmente richiamate.

Pertanto tutti gli atti e i documenti indicati in epigrafe, anche alla luce del provvedimento adottato in data 20 luglio 2022, protocollo n. 13649, siccome gravemente illegittimi e lesivi degli interessi degli interessi della ricorrente si impugnano per i seguenti motivi di diritto.

MOTIVI

Violazione dei principii di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art 3 Cost

Violazione dei principii di legittimo affidamento e proporzionalità

Violazione dei principii di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost

Violazione della L. R. 7/1955

¹ Si legge a pagina 2 del ricorso principale: *di tutti gli ulteriori atti che si pongono quali presupposti e/o consequenziali rispetto ai precedenti, anche allo stato non conosciuti, con particolare riferimento all'esclusione della ricorrente dalla fruizione dei benefici, preannunciata ex art. 10-bis L- 241/1990 in data 22 Marzo 2022 a oggi, per quanto è data sapere, non ancora adottata.*

Violazione dell'art. 3 L. 241/1990

Violazione della lex specialis posta con Deliberazione GR 48-2 del 25.09.2020 nelle parti che non sono state oggetto di annullamento con sentenza del Tar Sardegna n. 598/2021

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta

-I-

La pedissequa esecuzione della sentenza n. 3/2022 del Tar Sardegna che la Ras ha disposto con la Deliberazione di GR del 27 gennaio 2022, attraverso l'integrale reviviscenza di criteri per la concessione dei contributi - ivi compresa la clausola escludente di cui all'art. 5, comma 5, contenuto nell'allegato 1 - non trova riscontro alcuno nella Legge regionale che ne disciplina l'attribuzione e ha prodotto un provvedimento nullo o quantomeno annullabile in quanto posto in violazione della *lex specialis* contenuta nella Deliberazione GR 48-2 del 25.09.2020, della legge regionale istitutiva nonché dei principi costituzionali ed eurounitarii di ragionevolezza, imparzialità, tutela del legittimo affidamento e proporzionalità.

I criteri escludenti di cui all'art. 5, comma 5 allegato 1 alla Delibera 41-21 del 7.8.2020, che impongono ai partecipanti una rilevante percentuale di spesa per la promozione degli eventi e sotto-requisiti ancor più stringenti afferenti alla spesa per promozione da svolgersi su media nazionali e internazionali, non sono contenuti nella Legge regionale n. 7/1955, non hanno mai avuto vigore in quanto la delibera non è stata attuata a suo tempo, né erano prevedibili sulla scorta dei procedimenti svolti negli anni passati.

Ed invero, nei 4 anni precedenti il 2020, il criterio della spesa per la promozione nazionale e internazionale o non era presente nei bandi attuativi o comunque non era presente ai fini dell'ammissibilità della domanda.

Precisamente, per quanto a diretta conoscenza della Associazione ricorrente:

Nel Bando per l'assegnazione di contributi nell'anno 2016, era prevista l'attribuzione di un punteggio per azioni di promozione nazionale e internazionale, ma la realizzazione di tali azioni non era prevista a pena di esclusione. (all. 18)

Nel Bando del 2017, parimenti, era prevista l'assegnazione di un punteggio per azioni di promozione nazionale e internazionale, ma la loro realizzazione non costituiva criterio di ammissibilità e la Compagnia B risultava assegnataria del contributo nella misura di € 50.000,00. (all. 19)

Nel bando relativo all'anno 2018, in cui pure Compagnia B risultava assegnataria del contributo nella misura di € 50.000, non era neppure prevista l'attribuzione di un punteggio specifico per azioni di promozione nazionale e internazionale. (all. 20)

Gli stessi criteri del 2018 erano stati previsti nell'anno 2019, e anche in quell'anno Compagnia B risultava assegnataria del contributo. (all. 21)

In sintesi, i criteri di assegnazione sono variati di anno in anno con esclusione del biennio immediatamente precedente al 2020, in cui le azioni di promozione nazionale e internazionale non sono state neppure valutate ai fini dell'attribuzione del punteggio, ma mai prima del 2020 tale requisito è stato previsto ai fini dell'ammissibilità della domanda, per giunta in una percentuale decisamente rilevante rispetto alla spesa complessiva.

La Disposizione della Determinazione 41-21 del 7 agosto 2020 che attraverso la Deliberazione GR del 27. 01.2022 rivive dopo 18 mesi, contiene una clausola escludente che deve essere ritenuta nulla non solo in quanto va oltre quanto pronunciato dal Tribunale amministrativo con le sentenze nn.598/2021 e 3/2022, ma anche in quanto non prevista dalla legge, e quindi in forza di interpretazione estensiva dell'art. 83 comma 8 del d. lgs 50/2016, norma dettata in materia di contratti pubblici, la cui *ratio* si attaglia perfettamente anche alla presente procedura che segue i principi dell'evidenza pubblica; la disposizione è comunque quantomeno annullabile in quanto adottata in violazione della *lex specialis* sul punto vigente, LR 7/1955 che non la prevede nonché in contrasto con i principi di imparzialità, ragionevolezza, legittimo affidamento e proporzionalità.

Per di più, sulla scorta della formulazione della delibera 41-21 il prefato requisito previsto a pena di inammissibilità avrebbe dovuto trovare applicazione solo per le manifestazioni che, all'epoca della pubblicazione del bando, non erano state ancora svolte: tanto deriva dall'evidente considerazione per cui le regole devono precedere lo svolgimento delle manifestazioni da ammettere a contributo e non possono invece essere applicate a posteriori ad eventi passati. (cfr. art. 5, c. 5 Delibera 41-21 del 7 agosto 2020 all. 1bis).

Il provvedimento di rigetto adottato mostra, invece, come l'amministrazione stia operando nel 2022, a eventi già espletati sotto il vigore di una diversa disciplina, utilizzando parametri che mai hanno avuto vigore, rispetto ai quali, alla data del provvedimento, la ricorrente si trovava esattamente nella stessa posizione dei soggetti per i quali la stessa Delibera 41-21 del 7 agosto 2020 aveva espressamente previsto la non applicazione dei requisiti escludenti in discussione (cfr. art. 5, comma 5, ultimo periodo).

Dare ottemperanza alla sentenza del Tar Sardegna, che ha riconosciuto la maggiore aderenza della prima disciplina di assegnazione dei benefici alla LR 7/1955 in quanto di tipo valutativo e meritocratico, rispetto alla seconda "a sportello", non significa stabilire una pedissequa e integrale reviviscenza della prima che da un lato si estenda a fattispecie escludenti non disciplinate in legge né previste dalla successiva *lex specialis*, dall'altro si ponga in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, determinando disparità di trattamento prive di giustificazione e quindi arbitrarie.

Un conto è applicare alla procedura criteri meritocratici in luogo del criterio meramente temporale, come disposto dal Giudice amministrativo nelle sentenze già rese, e far rivivere la griglia di valutazione di cui all'All.3 alla Delibera 41-21 del 7.8.2020, altro è disporre l'integrale applicazione di un atto amministrativo generale - che non si è mai tradotto in un bando o in un avviso ed è stato superato da un successivo atto generale - persino nelle parti - non specificamente impugnate e non annullate dal Giudice amministrativo - che dispongono requisiti di ammissibilità talmente stringenti da risultare nulli in quanto non previsti dalla relativa disciplina e comunque irragionevoli e sproporzionati rispetto ai fini da perseguire, non conoscibili né prevedibili dai partecipanti alla procedura.

-II-

Le medesime considerazioni debbono essere svolte in relazione alla misura del contributo concedibile.

In particolare, l'Allegato 2 alla Delibera n. 42-21 del 7 agosto 2020 nel suo articolo 3 destinava al cartellone delle Manifestazioni dello spettacolo e della cultura, il 15% dell'importo complessivamente stanziato (€ 5.000.000,00), e così € 750.000,00. Il successivo art. 4, rubricato "Ammontare del contributo", così disponeva alla lettera A:

"A - CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI DELLO SPETTACOLO E DELLA CULTURA

- Ammontare minimo del progetto € 60.000,00;

- Agevolazione regionale: massimo 70% delle spese ammissibili (con esclusione di quelle finanziate con fondi provenienti da altre linee di intervento regionali) e, comunque, fino ad un massimo di € 50.000,00."

Invece l'All. 2 alla Del 48-2 del 25.09.2020, confermato l'importo complessivamente stanziato per il cartellone delle Manifestazioni dello spettacolo e della cultura (€ 750.000,00), prevedeva all'art. 4, lettera A un diverso limite massimo per il contributo:

"A- CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI DELLO SPETTACOLO E DELLA CULTURA

- Ammontare minimo del progetto € 50.000,00

- Agevolazione regionale: massimo 90% delle spese ammissibili (con esclusione di quelle finanziate con fondi provenienti da altre linee di intervento regionali) e, comunque, fino ad un massimo di € 60.000,00."

A seguito dell'espletamento della procedura a sportello, come già esposto. La Compagnia B si è vista riconoscere il contributo nella misura massima di € 60.000,00; sulla scorta di tale presupposto ha realizzato il proprio evento sostenendo e anticipando le relative spese, regolarmente rendicontate, facendo

legittimo affidamento sul percepimento di quell'importo come da prassi consolidata nei tre anni precedenti, in cui il contributo è stato riconosciuto e percepito.

Il profilo che è stato ritenuto illegittimo dal Giudice amministrativo è la *“variazione, in corso di procedura, in riferimento alle “modalità di accesso” ai contributi da parte delle Associazioni:*

-(da) procedura , propriamente “selettiva” con considerazione dei progetti più meritevoli, per qualità, caratteristiche e dimensioni;

-(a) procedura “a sportello”, con rilievo del solo parametro della tempistica nella presentazione delle domande (c.d. “click day”) da parte delle Associazioni.”

Non quindi gli altri profili della Deliberazione 48-2 del 25.09.2020, tra i quali la percentuale di agevolazione rispetto alle spese ammissibili né il limite massimo del contributo, anche in considerazione del fatto che l'art.1, comma 2 della LR 7/1955 prevede che *“Lammontare della concessione può estendersi all'intera spesa”*.

Come chiarito dal Giudice dell'ottemperanza: *“Annullato dal Giudice il criterio del “click day” il procedimento (già avviato) doveva essere compiuto nel rispetto del criterio concorsuale, con riferimento alle caratteristiche di maggior meritevolezza delle istanze-progetti, in applicazione di parametri già specificamente indicati nella norma regionale (L.R. 21/04/1955 n. 7) nonché nei provvedimenti di avvio della procedura di finanziamento per la stagione 2020, con esplicitazione di valori premiali in caso di garanzia di maggior afflusso e potenziamento del turismo tramite l'organizzazione di grandi eventi, di qualità.”*

La Regione ha l'obbligo di garantire la sua attuazione procedendo ad eseguire l'istruttoria e pervenendo all'approvazione di una nuova graduatoria (di merito), concludendo la selezione pendente. Con individuazione delle domande di finanziamento, presentate dalle Associazioni, con metodo meritocratico, applicando i criteri già decisi e definiti, in sede iniziale, da parte della stessa Amministrazione, in piena coerenza con le disposizioni speciali di legge (LR 7/1955), unica fonte legittimante.”

Né il Giudice amministrativo ha disposto l'integrale annullamento della Deliberazione 48-2/2020 con contestuale integrale reviviscenza della Deliberazione 41-21/2020, né la LR 7/1955 impone un tetto massimo pari a € 50.000,00.

Anche sotto questo profilo gli atti impugnati si rivelano attinti dai vizi sopra censurati.

Istanza cautelare

La fondatezza del ricorso emerge dalle argomentazioni sinora esposte.

Per quanto attiene al pericolo nel ritardo, si rileva che la ricorrente, potendo fare legittimo affidamento sulle somme che le erano state riconosciute, ha svolto la

propria Manifestazione tra il 24 ottobre e il 21 dicembre 2020, anticipando tutte le spese, regolarmente rendicontate; nell'anno 2021 la RAS non ha previsto contributi ma il Festival letterari LEI è stato regolarmente svolto con modalità in presenza; in relazione all'anno 2022 l'Amministrazione intimata non ha ancora assunto alcuna determinazione.

Ben si comprende come un ulteriore ritardo nella decisione, o la decisione di esclusione che dovesse pervenire quale logica conseguenza delle scelte della RAS, renderebbero praticamente impossibile programmare eventi per il corrente anno, anche in considerazione del fatto che l'Amministrazione intimata non ha ad oggi disposto di dare attuazione alla LR 7/1955 mediante lo stanziamento di risorse per il 2022.

Identico pregiudizio si determinerebbe ove il beneficio, all'esito della riedizione del potere, dovesse essere riconosciuto nella misura di € 50.000,00, posto che la Compagnia B si è vista riconoscere, oltre 18 mesi orsono, il contributo nella misura di € 60.000,00 e tale cifra ha anticipato e rendicontato, col rischio di non vedersela rifiuta per intero.

Come ben spiegato dalla sentenza del Tar Sardegna n. 598/2021: *“Oltretutto non va dimenticato che, in molti casi, la “sopravvivenza” degli stessi organizzatori è legata proprio alla possibilità di ottenere i finanziamenti a copertura di una parte delle spese correlate agli ingenti investimenti attuati.*

E la scelta di articolare o meno un determinato Cartellone di iniziative dipende, anche, dalle modalità con le quali la Regione decide di finanziare, sempre nel rispetto della normativa sovraordinata (di cui la procedura amministrativa deve rappresentare l'aderente applicazione della LR).”

In ragione di quanto esposto voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo per la Sardegna accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previa sospensione, dichiarare nulli, inefficaci o annullare per quanto di ragione i provvedimenti impugnati dall'odierna ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Si allegano in copia i documenti citati nel ricorso come da separata nota di deposito

Con osservanza

Cagliari, lì 17 Agosto 2022

Avvocato Andrea Poglioni

Avvocata Debora Urru

